



336.2
C3341c
v.2

RACCOLTA
DELLE
LEGGI SPECIALI

E CONVENZIONI INTERNAZIONALI

DEL REGNO D'ITALIA

fondata dal Professore

EMIDIO PACIFICI-MAZZONI

e continuata da

GIUSEPPE SAREDO e SEBASTIANO GIANZANA

col concorso degli Avvocati

AMAR MOISÈ — BERGÖEN CAV. A. — BRUNI BRUNO — A. BIANCHI — A. BRUNIALTI — F. BUFALINI
CALABRESE G. B. — G. B. CERESETO — CLAVARINO C. G. — CLEMENTINI P. — COEN SAMUELE
DE CUPIS ADRIANO — DEL VECCHIO GIULIO CESARE — DEMURTAS ZICHINA PASQUALE
DIALTI DARIO — FERRARIS V. — FOSCOLO LUCIANO — GALLINI CARLO — LEPORINI GIUSEPPE
LUPACCHIOLI CAV. SCIPIONE — MAGGI ISIDORO — MARTINELLI A. — PADOA ACHILLE
PALMA LUIGI — PANDOLFI ALESSANDRO — PASINI COMM. GIOVANNI
QUARTA CAV. ORONZO — QUARTA CAV. ALBERTO — RABBENO CAV. ARONNE — SABBATINI GIUNIO
SANI COMM. OLONNELLO — A. SCEVOLA — SCIALOJA VITTORIO
SERPIERI ACHILLE — SILVAGNI D. — TIEPOLO CAV. GIAN DOMENICO — TRIOLI CAV. RAFFAELE
VENZI CAV. FILIPPO — VITALEVI MARCO — V. ZANGHIERI.

3^a SERIE — VOLUME XIII

COMMENTO

ALLE

LEGGI SULLE IMPOSTE COMUNALI

TORINO

UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE

33, Via Carlo Alberto, 33.

1889



9. *Il Comune non può senza titolo destinare la proprietà privata a luogo di fiera o mercato.*
10. *Se possa valere come titolo il possesso immemoriale.*
11. *Se il Comune possa riscuotere diritti di piazza per l'occupazione dei portici pubblici annessi alle case private.*
12. *Segue.*
13. *Il possesso anche immemoriale da parte di un privato non può essere titolo per la riscossione del diritto di affitto di banchi sul suolo pubblico.*
14. *Giurisprudenza della Cassazione di Napoli.*
15. *Cassazione di Firenze.*
16. *Cassazione di Torino.*
17. *Il Comune può revocare le alienazioni fatte ab antiquo ai privati dei diritti di piazza. Questione di indennità competente ai concessionarii.*
18. *Nel fondo proprio non è però interdetto al privato di aprire mercati e di riscuotere un canone per l'occupazione.*
19. *Carattere della privativa di affitto di banchi in fiere e mercati.*
20. *L'esercizio di questa privativa non può implicare alcuna coazione.*
21. *La tassa è dovuta in ragione dello spazio occupato con banchi e simili.*
22. *Non si può imporre la tassa sul transito, ma solo sul deposito ed esposizione in vendita delle merci.*
23. *È riservato all'autorità comunale di designare il posto da occuparsi dal contribuente.*
24. *I Comuni possono concedere in appalto l'esercizio della privativa.*
25. *Il Comune è tenuto a guarentire la privativa.*
26. *Norme regolatrici del contratto di appalto.*

8. Dopo aver dimostrato che l'unico fondamento e titolo della riscossione dei diritti cosiddetti *di piazza* è l'occupazione del suolo pubblico, è ovvio il ritenere che un Comune non potrebbe mai destinare senza titolo la proprietà privata ad uso di mercato, o riscuotere sulle proprietà private che per avventura fossero destinate a mercato, il diritto di piazza.

9. Che il Comune non possa senza titolo, occupare la proprietà privata per destinarla a sede di mercati, è cosa di per sé intuitiva e conseguenza necessaria dei principii che regolano appunto la proprietà.

Se però ciò è senza contestazione possibile per le usurpazioni che avvenissero al presente, materia a controversie offersero talvolta particolari usurpazioni dei Comuni sanzionate in certo qual modo dal tempo, e da particolari concessioni del Principe. E accenniamo qui ad una che non è senza importanza.

Il Comune di S. Stefano Belbo pretendeva aver diritto di tenere la fiera detta di *S. Rocco* nel prato del notaio Valentino Ravone il quale contestava tale pretesa in base al suo diritto di proprietà,

Nè il Comune impugnava la proprietà del prato in esso Ravone; solo a sostegno del suo diritto invocava una sovrana patente 9 agosto 1825, che autorizzava la fiera predetta in un giorno dato di ciascun anno, non che il possesso, come esplicativo e dichiarativo del titolo. — E a decisione di una tale controversia, la Corte di appello di Torino premetteva le seguenti osservazioni, le quali giovano a illustrazione dei principii sopra stabiliti:

« Nè la sovrana patente, nè il possesso sono giovevoli allo intento del Comune. La sovrana patente concede la fiera, ma non designa il sito in cui la fiera ha da tenersi, tanto meno designa il prato del Ravone. Nè può essere diversamente. I criteri che guidano la pubblica amministrazione nella concessione delle fiere ai Comuni che ne fanno richiesta, derivano da considerazioni puramente commerciali ed economiche, ma sono estranei alle ragioni di puro diritto privato. Le formalità all'uopo richieste mirano ad impedire che il beneficio di una nuova fiera accordato ad un Comune non turbi in modo sensibile i mercati e le fiere dei Comuni vicini, nè danneggi i legittimi interessi che da questi fossero per avventura goduti. Decretata la fiera, spetta all'autorità municipale la sua attuazione, a lei la designazione dei luoghi in cui la medesima deve aver luogo. E l'autorità municipale vi provvede a seconda delle norme del diritto privato civile e dei propri regolamenti speciali. Ora il diritto civile non consente ad alcuno, sia questi privato cittadino, o corpo morale, di occupare di proprio arbitrio la proprietà altrui senza compenso e senza le formalità della legge, nè fu provato che al Comune di S. Stefano Belbo questa facoltà competa in forza dei regolamenti speciali. Per quanto negli ordini politici, sotto il cui impero emanò la patente in questione, fossero ampi i poteri del sovrano, pure non havvi esempio che i medesimi in materia di fiere o mercati si estendesero al punto di disporre arbitrariamente della proprietà privata a vantaggio dei Comuni, vale a dire, senza il consenso dei proprietari e senza indennità » (1).

10. La stessa Corte ritenne però implicitamente che bastasse a costituire titolo legittimo all'occupazione delle proprietà private agli usi di fiera o mercato, il possesso immemoriale, compiuto anteriormente alla pubblicazione del Codice Albertino (2).

(1) App. Torino 3 luglio 1876 (*La Giurispr.*, XIII, 675).

(2) Non trattandosi di servitù di passaggio, ma di altra servitù discontinua per cui il Codice Albertino non stabiliva l'eccezione fatta coll'articolo 649 per le servitù di passaggio, la prescrizione immemoriale dovrà essersi compiuta prima dell'attivazione di detto Codice. — App. Torino, 31 maggio 1873. Chiampo Sangiorgio (*La Giurispr.* X, 331;) stessa Corte, 1874, c. Arnò Gillio (*La Giurispr.* XI, 481).

Ciò almeno si argomenta a contrario delle seguenti considerazioni fatte nella stessa causa:

« Nemmeno può giovare il possesso. Infatti la pretensione del Comune di S. Stefano Belbo di occupare il prato del Ravone per uso della fiera di S. Rocco si risolve nell'esercizio di una servitù discontinua. Ora le servitù discontinue non possono essere acquistate che mediante titolo. È bensì vero che sotto l'antica legislazione si riguardava come titolo legittimo il possesso immemoriale, acquistato anteriormente al Codice civile Albertino, mentre l'origine del possesso è ben nota e rimonta, a detta dello stesso Comune, all'anno 1825. Nè la cosa corre diversamente osservando che il tener fiera in un fondo altrui rivesta il carattere d'una servitù personale, anzichè di una servitù prediale, di una servitù cioè, imposta ad un fondo per vantaggio di un altro fondo. Infatti dalla giurisprudenza sono pure riconosciute le servitù a favore dell'universalità degli abitanti di una Comunità; ed è ovvio che se tali servitù sono discontinue, le medesime vogliono essere regolate coi principii delle servitù discontinue.

« Da ciò consegue che gli interrogatori coi quali si vorrebbe far fede di questo pacifico possesso dal 1825 sino ad oggi non sono ammissibili. L'allegato possesso era esercitato per semplice tolleranza, nè poteva perciò servire di fondamento all'acquisto del diritto preteso dalla Comunità appellante.

« Che il possesso abbia rivestito il carattere di una semplice tolleranza, si argomenta dalla natura, dall'oggetto e dal modo del possesso stesso. L'occupazione del prato avveniva per cagione della fiera, la quale ricorreva in ogni anno in un giorno fisso, il 17 agosto. Siffatta occupazione dipendeva dunque da tutte le possibili contingenze cui vanno soggette le fiere, massimamente quelle che hanno istituzione recente. Vi hanno contingenze di maggiore o minore concorso, di maggiore o minore incomodo, di maggiore o minore danno pei fondi nei quali quella si esercita. Fra tanta incertezza e varietà di casi, per cui può talvolta avvenire che il prato non si occupi o si occupi con lieve incomodo compensato da altri vantaggi, come nel caso che vi si tenesse il bestiame, è impossibile dedurne una volontà sempre eguale e costante, e nel caso concreto, un'acquiescenza assoluta del Ravone all'occupazione del suo prato. La varietà dei fatti rende varia, e perciò equivoca la volontà del Ravone, quindi equivoco il possesso allegato dal Comune.

« E in questi principii si accorda lo stesso Comune di S. Stefano, il quale riconosce che tanto la sovrana patente del 9 agosto 1825, quanto il possesso, considerati l'uno disgiunto dall'altro, sono insufficienti a dargli diritto di tenere la fiera nel prato del Ravone,

ed aggiunge che egli invoca il possesso non già come unico fondamento legale di quel diritto, ma solamente per chiarire ed esplicare il titolo, in virtù del quale gli spetta il diritto medesimo. Ma, considerato anche sotto quest'aspetto, il possesso non vale.

« Il titolo, ossia la patente sovrana, è chiarissimo, nè abbisogna di commenti e di esplicazioni. La patente ha permesso alla Comunità di aprire e tenere una fiera nel giorno 17 agosto di ogni anno e nulla più. Il permesso di tenere la fiera, e la designazione del sito in cui la fiera deve aver luogo sono due provvedimenti distinti, dei quali uno spetta alla superiore autorità amministrativa, l'altro al Comune. Ciò posto, è evidente che il possesso servirebbe bensì a chiarire ed esplicare il provvedimento del Comune in ordine al sito, ma non il provvedimento dell'autorità superiore in ordine al permesso della fiera. Ma riguardo al sito il Comune di S. Stefano non ha presentato verun titolo: esso allega il nudo possesso, e, per quello che concerne la patente sovrana, il possesso che s'invoca dal Comune servirebbe non più a chiarire, bensì ad alterare il titolo stesso, aggiungendovi ciò che non vi si contiene, nè poteva contenersi.

« E finalmente la legittimità del possesso invocato dalla Comunità non può essere meglio dimostrata dalla circostanza che nell'acquisto del prato avvenuto nel luglio 1854 siasi tenuto conto della servitù della fiera, essendosi stipulato un prezzo di due o tre mila lire al disotto del valore che il prato altrimenti avrebbe avuto in comune commercio, perchè, se ciò fosse vero, se ne sarebbe fatto cenno nell'atto di vendita, la quale cosa non si fece; nè dall'altra circostanza che il Comune sia solito a tenere la fiera non solo nel prato del notaio Ravone, ma in altri prati contigui, ed abbia senza opposizione e protesta fatto levare una siepe, colla quale da un fratello dello stesso notaio Ravone volevasi impedire l'esercizio di quel diritto, imperocchè è ovvio l'osservare che il notaio Ravone non risponde dei fatti altrui, ed è d'altra parte possibile che sugli altri prati la Comunità abbia diritti più certi di quelli che essa pretende sul prato del notaio Ravone, o che i loro proprietari continuino ad esser larghi di quella tolleranza che il notaio Ravone usò per un lungo corso d'anni, cioè sino alla presente lite » (1).

(1) App. Torino 3 luglio 1876 (*La Giurispr.* XIII, 675). — Però la citata sentenza mentre respingeva la pretesa del Comune contro il privato, non ammetteva in favore di questi ragione di indennità. — « Attesochè se per siffatte considerazioni è da confermarsi l'appellata sentenza in quanto dichiarò niun diritto spettare alla Comunità di S. Stefano di occupare il prato del notaio Ravone, lo stesso non è a dirsi per ciò che riguarda la domanda dei danni, i quali non sono dovuti, attesa la buona fede della Comunità stessa, la quale concedendo d'impiantare un servizio d'osteria nel prato suddetto nella fiera occorsa nel 1871 aveva